

Prot. 4474  
DEL 15/03/2016

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune Capofila: Belpasso

**Enti aderenti: Camporotondo, Ragalna, Nicolosi e Motta Sant'Anastasia**

**Via C. Magrì sn c/Centro C.O.M. – Belpasso -**

Responsabile Ing. Sebastiano Leonardi

**COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA**

*(Provincia di Catania)*

AREA IV TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI

CHIARIMENTI SU CRITERIO AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI PROCEDURA

ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA G. D'ANNUNZIO. 1° STRALCIO

**C.I.G. 6 5 9 6 4 4 4 5 C A**

Con riferimento al bando di gara con scadenza presentazione offerte il 22/03/2016, a seguito numerose segnalazioni provenienti dalle ditte partecipanti, **si chiarisce che il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello già riportato nel bando di gara al p.to 15.**

Questo in quanto:

- il bando in questione è stato pubblicato prima della circolare regionale 38006/DRT del 01.03.2016.
- ai sensi della L.R. 14/2015, la Stazione appaltante, :”**può prevedere nel bando** che si applichi il criterio dell’esclusione automatica della gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 – bis”. Non vi è quindi obbligo.
- la procedura in itinere deve concludersi, con l’aggiudicazione provvisoria, tassativamente entro il 30/04/2016, pena decadenza dal finanziamento;

Ritenendo quindi che tale procedura non sia obbligatoria per la Stazione appaltante, in considerazione anche dell’approvazione del bando avvenuta precedentemente all’emanazione della circolare del 01.03.2016. Tenuto conto del grave e irreparabile danno che una nuova procedura di riattivazione del bando comporterebbe a causa della perdita del finanziamento e quindi della realizzazione dell’opera Pubblica:

SI CONFERMA

che il criterio di aggiudicazione di cui al bando di gara è il seguente:

“**Criterio di aggiudicazione:** La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del d.lvo 163/2006.

Per i criteri di selezione delle offerte e determinazione della soglia di anomalia si applicano le disposizioni degli articoli 86 comma 3, 122 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Si perverrà all’aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che più si avvicina per difetto alla soglia d’anomalia calcolata ai sensi dell’art. 19 c. 6 Della L.R.12/2011”

Motta Sant’Anastasia lì, 14/03/2016

F.to IL R.U.P. Ing. A. Di Rosa

